

NUMERO PROGRESSIVO	12	SUB	1
PROTOCOLLO GENERALE	3797	DATA	14.01.04
RICHIEDENTE	Nuova Radio S.p.A.		
INDIRIZZO	Viale Richard n. 1 – Milano		

SINTESI DELLA RICHIESTA

Ai sensi dell'art. 1.3 della Relazione Illustrativa "Il PLERT è redatto in coerenza con il Piano nazionale di assegnazione delle frequenze di radio diffusione sonora in tecnica digitale (PNAF-DAB), Delibera n. 249/02/CONS del 31/7/2002... I nuovi siti indicati dalla pianificazione provinciale o comunale, dovranno essere validati sotto l'aspetto radioelettrico dal Ministero delle Comunicazioni, tramite l'Ispettorato Territoriale Regionale,..."

Per quanto riguarda il sito n. 58, in data 05/11/2003, il Ministero delle Comunicazioni ha rilasciato al Consorzio CLUB DAB ITALIA, di cui fa parte la Società Nuova Radio S.p.A., l'autorizzazione per l'attivazione degli impianti per la sperimentazione del DAB-T (digital audio broadcast) nelle zone richieste ed in particolare sul Monte Cimone (blocco 6A e 8C) in corrispondenza del sito ove è attualmente localizzato il traliccio della Società scrivente.

Il sito n. 58 è classificato dal PLERT come impianto da delocalizzare in aree limitrofe (D.A.L.). Il PLERT prevede per gli impianti ricadenti nelle zone destinate alle attrezzature sportive la possibilità di permanenza temporanea senza prevedere quindi un divieto assoluto di permanenza.

CONTRODEDUZIONI

Il sito n. 58 "Riolunato - Piancavallaro Monte Cimone" è da Delocalizzare in Aree Limitrofe in quanto la nuova struttura contribuisce a superare i limiti e i valori di attenzione vigenti, ricordando che la stazione di arrivo della funivia e le relative pertinenze esterne (cortili) sono soggette ai valori di attenzione citati all'art. 3 del DPCM 8/7/2003. Tutte aree intensamente frequentate dagli sciatori, sono inoltre riconducibili ad aree intensamente frequentate, come citato dall'art. 4 del DPCM 8/7/2003. Il sito n. 58 è ubicato irrazionalmente a tergo della stazione della funivia, su cui irradia direttamente i campi elettromagnetici come indicato dalla scheda n. 2 dell'allegato 2 del Quadro Conoscitivo, determinando una situazione che massimizza il rischio per gli operatori degli impianti e per gli sciatori. L'attuale ubicazione può inoltre dar luogo a problemi di compatibilità elettromagnetica con le apparecchiature della stazione, come già segnalato dal Comune di Sestola che gestisce gli impianti. Le altre strutture presenti nell'area sono classificate DAL in quanto sono situate a ridosso della stazione, in alcuni casi sono fatiscenti, sono troppo vicine alle aree frequentate e hanno le antenne irradianti ad altezza insufficiente: per tali motivi, anche gli impianti del sito 37 sono concausa di una situazione che complessivamente non rispetta le disposizioni del DPCM 8/7/03. Come indicato dall'ARPA, per rispettare le disposizioni del DPCM 8/7/2003, occorre delocalizzare e razionalizzare indistintamente tutte le strutture presenti, in un'area più decentrata, con tutti gli apparati irradianti posti ad altezza sufficiente per rispettare le norme vigenti.

In queste condizioni, gli impianti potranno ritenersi compatibili con una conferma definitiva e compatibili con la destinazione ad "attrezzature sportive" delle aree limitrofe.

RISULTATO

NON ACCOLTA

NOTE

NUMERO PROGRESSIVO	12	SUB	2
PROTOCOLLO GENERALE	3797	DATA	14.01.04
RICHIEDENTE	Nuova Radio S.p.A.		
INDIRIZZO	Viale Richard n. 1 – Milano		

SINTESI DELLA RICHIESTA

La valutazione dell'ARPA, risalente all'anno 2000, non è aggiornata e non è stata condotta secondo i nuovi criteri introdotti dal DPCM 8/7/2003, che ha fissato nuovi limiti di esposizione, valori di attenzione e obiettivi di qualità per la protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati da frequenze comprese tra 100 KHz e 300 GHz.

Tale decreto è richiamato come normativa specifica di riferimento; tuttavia le valutazioni dell'ARPA sono state compiute sulla base della normativa previgente di cui al D.M. 381/98, non più in vigore alla data di adozione del PLERT (22.10.2003).

Pertanto si chiede una nuova valutazione dell'ARPA, in contraddittorio tecnico, ai sensi del DPCM 8/7/2003, sulla base della quale eventualmente prevedere il risanamento del sito con interventi tecnici che consentano la permanenza del traliccio nel sito attuale, con la delocalizzazione sul medesimo traliccio degli altri impianti presenti nella zona del Monte Cimone, i quali sono ritenuti da delocalizzare.

CONTRODEDUZIONI

Il recente DPCM 8/7/2003 è più restrittivo rispetto al DM 381/1998 e, pertanto, è più penalizzante per le emittenti, in quanto introduce l'obiettivo di qualità che estende gli ambiti territoriali in cui si applica il valore di attenzione dei 6 V/m (come le pertinenze e le aree limitrofe agl'impianti di risalita).

RISULTATO	NON ACCOLTA
NOTE	

NUMERO PROGRESSIVO	12	SUB	3
PROTOCOLLO GENERALE	3797	DATA	14.01.04
RICHIEDENTE	Nuova Radio S.p.A.		
INDIRIZZO	Viale Richard n. 1 – Milano		

SINTESI DELLA RICHIESTA

I rilievi dell'ARPA, posti a fondamento della dichiarata esigenza di delocalizzazione del sito n. 58 e risalenti al periodo 1993-2000, non sono assolutamente rispondenti alla situazione attuale e non discernono i contributi delle singole emittenti.

Le misurazioni che Nuova Radio ha commissionato in data 19.02.03 a tecnici di propria fiducia attestano invece:

- a) i superamenti indicati nel PLERT non sussistono;
- b) i superamenti non sono comunque attribuibili alle emissioni di Nuova Radio;
- c) i livelli di ricaduta recentemente rilevati sono in amplissima misura dovuti alla vicinanza di alcune emittenti alla stazione della Funivia e alla bassa quota di installazione dei loro impianti di emissione rispetto al livello del suolo.

Nelle aree esterne il rilievo a "banda larga" ha attestato valori che vanno da 13,0 a 14,4 V/m e il rilievo "a banda stretta" valori da 1,4 a 4,3 V/m. All'interno del bar nessun contributo.

CONTRODEDUZIONI

Le rilevazioni effettuate da Nuova Radio, confermano pienamente l'esigenza d'intervenire razionalizzando la localizzazione di tutte le emittenti, in quanto, nelle aree ove sono previsti valori massimi di 6 V/m sono invece stati rilevati ben 14,4 V/m.

Inoltre la localizzazione irrazionale del sito n. 58 appare confermata da valori di ben 4,8 V/m (*come si evince dalla relazione allegata anziché 4,3 V/m come riportato nel testo*), esclusivamente attribuibile al sito citato.

RISULTATO	NON ACCOLTA
NOTE	

NUMERO PROGRESSIVO	12	SUB	4
PROTOCOLLO GENERALE	3797	DATA	14.01.04
RICHIEDENTE	Nuova Radio S.p.A.		
INDIRIZZO	Viale Richard n. 1 – Milano		

SINTESI DELLA RICHIESTA

La collocazione di una sola altra emittente sul traliccio del sito n. 58 comporterebbe un netto e ulteriore abbassamento dell'inquinamento nelle zone di stazionamento di persone, mentre un modesto innalzamento del traliccio stesso (10 m) consentirebbe di ospitarvi ulteriori emittenti operanti nella zona e di risolvere in via definitiva nel comparto qualsiasi problema di inquinamento ad onde elettromagnetiche dovuto alle trasmissioni radio, accorpando le antenne "sparse" sul traliccio esistente.

CONTRODEDUZIONI

L'ipotesi di trasferire altre emittenti sulla struttura del sito n. 58 non è accoglibile in quanto ai valori già elevati attribuibili all'irradiazione attuale del sito, si aggiungerebbero altre emittenti che non consentirebbero di rispettare le norme vigenti, in termini di valori di attenzione e di obiettivi di qualità. Con l'attuale ubicazione si massimizza l'irradiazione della stazione di arrivo della funivia e, pertanto, non è ipotizzabile l'ulteriore installazione di altre emittenti. L'eventuale innalzamento del traliccio, con trasferimento su di esso di altre emittenti, è possibile unicamente con una ubicazione decentrata rispetto alla stazione di arrivo della funivia.

RISULTATO	NON ACCOLTA
NOTE	